

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 18 ottobre 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 464)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione, entro 24 mesi, di disposizioni integrative o correttive dei decreti delegati, al fine di correggere due aspetti del decreto legislativo n. 142 del 2015 di attuazione alle direttive 2013/32/UE ("direttiva procedure") e 2013/33/UE ("direttiva accoglienza") in materia di protezione internazionale;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 modifica la composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, conseguente all'autorizzazione all'assunzione di 250 funzionari altamente qualificati, prevista dal decreto-legge n.13 del 2017 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, finalizzata all'obiettivo di potenziare la qualità del sistema e di assicurare professionalità e continuità al lavoro delle Commissioni;

- il numero massimo di Commissioni è fissato a 30 unità per l'intero territorio nazionale;

- il presidente della Commissione nazionale svolge l'incarico in via esclusiva, mentre la stessa esclusività non è garantita per i presidenti delle sezioni;

- l'articolo 2 provvede a semplificare le procedure a tutela dei minori stranieri non accompagnati, attribuendo direttamente al Tribunale per i minorenni il potere di nominare il tutore del minore. La norma vigente prevede, invece, la comunicazione della presenza di minore non accompagnato al giudice tutelare, ai fini della nomina del tutore, nonché al Tribunale per i minorenni che è chiamato a confermare le misure adottate dal giudice tutelare. Con la modifica proposta si evita un doppio binario giurisdizionale, dato dal duplice invio di documentazione da parte delle forze

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

di polizia e degli enti locali e dall'avvio di due procedimenti presso due distinti uffici giudiziari;

- analogamente, lo stesso articolo 2 attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore, assicurando così una maggiore tutela degli interessi del minore stesso;

- il comma 4 del medesimo articolo, modifica l'articolo 19-*bis* del decreto legge n. 13 del 2017, garantendo così, anche ai minori stranieri non accompagnati, un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale;

considerato che le predette modifiche rispondono anche ai rilievi mossi dalla Commissione europea, nella procedura di infrazione n. 2014/2171, avviata nei confronti dell'Italia per i tempi eccessivamente lunghi registrati per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati;

considerato, altresì, che:

- lo scorso 8 settembre 2017 il Ministero dell'interno ha adottato il Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale, il cui fine è quello di realizzare l'effettiva integrazione dei titolari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica inoltre specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile;

- tra gli elementi centrali previsti nella sezione del Piano nazionale dedicata all'accoglienza, vi è il superamento del sistema di accoglienza straordinaria e la piena attuazione a livello nazionale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, garantendo al contempo l'implementazione dei servizi volti all'integrazione in tutte le strutture, con particolare attenzione ai Centri di accoglienza straordinaria (CAS), specialmente nei casi in cui essi svolgano il ruolo di centri di seconda accoglienza;

- inoltre, alla luce della sempre maggiore attenzione che l'Italia e la comunità internazionale stanno riservando alla violenza di genere, e in ragione delle specificità di cui sono portatrici le donne rispetto all'accoglienza e al percorso d'integrazione nel suo complesso, il piano fissa alcuni principi e azioni che dovranno costituire parte integrante di ogni intervento in cui la persona beneficiaria sia donna,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso "comma 3", valuti la Commissione di merito l'opportunità modificare il secondo periodo prevedendo l'esclusività dell'incarico anche per i presidenti di sezione;

in riferimento all'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto legislativo, al fine rafforzare le tutele giuridiche dei minori stranieri non accompagnati, si ritiene opportuno prevedere uno specifico comma aggiuntivo, ai sensi del quale il minore straniero non accompagnato ha diritto di essere ascoltato in ogni stato e grado dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, come prescritto

dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di recepire, nei limiti delle risorse disponibili, le specifiche indicazioni previste dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, del Ministero dell'interno, prevedendo in particolare:

- a) l'estensione dell'applicazione delle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, alle strutture di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto, nei casi in cui la loro apertura è disposta dal Prefetto per indisponibilità dei posti nelle strutture di cui al medesimo articolo 14;
- b) l'adozione delle necessarie modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al fine di introdurre accorgimenti idonei a garantire la maggior sicurezza possibile e adeguati servizi, assicurando in particolare:
 1. la presenza nelle strutture di accoglienza di alloggi e servizi igienici in aree separate per le donne sole e i nuclei familiari;
 2. lo sviluppo di procedure standard in materia di prevenzione e di risposta alla violenza sessuale e di genere per il personale che lavora nelle strutture di accoglienza;
 3. la presenza obbligatoria di personale femminile di riferimento, in particolare per i servizi di mediazione culturale, quelli legali e medici;
 4. l'adozione di un regolamento in merito alle procedure operative per l'individuazione, l'invio ai servizi e la presa in carico delle persone di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che, al contempo, identifichi meccanismi di coordinamento tra le istituzioni competenti;

valuti, infine, la Commissione di merito l'eventuale necessità di integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni finalizzate alla chiusura definitiva della procedura di infrazione n. 2014/2171.

Luis Alberto Orellana